

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 516/2022/R/gas

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020
88/2020/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEL SETTORE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1103^a riunione del 24 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme per il mercato comune interno del gas naturale;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
- il decreto ministeriale 24 giugno 2002;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas) come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 9/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 9/2020/R/gas);
- la Comunicazione del 4 marzo 2020, protocollo n. 8006 del 4 marzo 2020 (di seguito: Comunicazione del 4 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 72/2018/R/gas, l’Autorità ha introdotto la riforma della disciplina del *settlement* gas volta ad assicurare l’efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, a partire dal 1 gennaio 2020;
- nell’ambito della suddetta riforma, con la deliberazione 148/2019/R/gas, l’Autorità ha approvato il nuovo TISG, in recepimento delle nuove discipline in tema di bilancio provvisorio e di gestione della filiera dei rapporti commerciali nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII);
- in particolare, con riferimento alla gestione della filiera dei rapporti commerciali, la deliberazione 155/2019/R/gas ha definito le disposizioni funzionali all’esecuzione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna presente nel contratto di distribuzione di ciascun utente della distribuzione, nell’ambito del SII;
- la deliberazione 155/2019/R/gas ha previsto, inoltre, che per ciascun punto di riconsegna il SII verifichi in ciascun mese la presenza di una relazione di corrispondenza valida tra punto di riconsegna, utente della distribuzione e utente del bilanciamento e, in caso di assenza di tale relazione, il SII comunichi le informazioni relative al punto di riconsegna al Responsabile del Bilanciamento e alle altre imprese di trasporto, ai fini dell’attivazione del servizio di *default* trasporto a partire dal primo giorno del mese successivo, e notifichi all’utente della distribuzione e all’impresa di distribuzione interessata l’attivazione del servizio;
- in esito al nuovo assetto delle responsabilità in merito alla relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e utente della distribuzione, la deliberazione 155/2019/R/gas ha uniformato le condizioni di erogazione del servizio di *default* trasporto prevedendo che, in caso di attivazione del servizio per assenza di una relazione di corrispondenza valida, si applichino disposizioni analoghe a quanto previsto nei casi di risoluzione anticipata del contratto di trasporto;

- in particolare, la deliberazione 249/2012/R/gas, contenente disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso i punti di riconsegna in assenza del relativo utente del bilanciamento, come modificata e integrata dalla deliberazione 155/2019/R/gas, prevede che a seguito dell'attivazione del servizio di *default* trasporto, qualora l'utente della distribuzione non individui un utente del bilanciamento, l'impresa di distribuzione risolva anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso e il SII attivi i servizi di ultima istanza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle modalità di implementazione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna, la deliberazione 155/2019/R/gas ha previsto:
 - una fase di primo popolamento dell'informazione relativa all'utente del bilanciamento abbinato al PdR, senza effetti sulle attività di *settlement*, da effettuarsi nel mese di ottobre 2019;
 - l'applicazione in via sperimentale, senza effetti sulle attività di *settlement*, delle disposizioni contenute nell'Allegato A al provvedimento in oggetto, da effettuarsi nel mese di novembre 2019;
 - l'applicazione in via definitiva delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, da effettuarsi nel mese di dicembre 2019, con effetti sulle attività di *settlement* a decorrere dall'1 gennaio 2020.
- a seguito della attività sopra richiamate, alla data del 31 dicembre 2019, il SII ha verificato la presenza di una relazione di corrispondenza valida per circa il 99,9 % dei punti di riconsegna presenti nel Registro Centrale Ufficiale del SII;
- l'analisi dei dati elaborati dal SII ha fornito evidenza di un esiguo numero di punti di riconsegna per i quali non era presente una relazione di corrispondenza valida a decorrere dal 1° gennaio 2020, e un numero ancora minore dal 1° febbraio 2020, e al contempo, di un numero rilevante di utenti della distribuzione interessati;
- in considerazione della situazione che si è verificata, l'Autorità ha adottato la deliberazione 9/2020/R/gas al fine di evitare gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1bis, lettera e), della deliberazione 249/2012/R/gas che, in fase di prima applicazione della disciplina, avrebbe determinato l'attivazione del servizio di ultima istanza per oltre 7 milioni di punti di riconsegna, a fronte di un numero esiguo numero di punti di riconsegna interessati dall'attivazione del servizio di *default* trasporto;
- in particolare, la deliberazione 9/2020/R/gas ha introdotto misure transitorie al fine di sospendere l'efficacia delle disposizioni relative alla risoluzione del contratto di distribuzione e all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui all'articolo 6, comma 6.1bis, lettera e) della deliberazione 249/2012/R/gas, prevedendo che le medesime disposizioni trovino applicazione a decorrere dal 1 marzo 2020, identificando la data del 1 aprile 2020 come data di decorrenza delle prime eventuali

risoluzioni dei contratti di distribuzione e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza;

- parallelamente, la deliberazione 9/2020/R/gas ha previsto che per il periodo di competenza 1 gennaio 2020 – 31 marzo 2020 venisse erogato il servizio di *default* trasporto nei confronti dell'utente della distribuzione con riferimento ai punti di riconsegna per i quali non fosse presente una relazione di corrispondenza valida nel RCU.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito della pubblicazione della deliberazione 9/2020/R/gas sono pervenute all'Autorità segnalazioni da parte di 7 associazioni di operatori del settore gas ed alcuni utenti della distribuzione;
- in linea generale, dalle osservazioni pervenute emerge l'esigenza di predisporre delle regole volte a contemperare i potenziali effetti, ritenuti sproporzionati, derivanti dall'assenza di una relazione di corrispondenza valida con riferimento a singoli punti di riconsegna, di cui all'articolo 6, comma 6.1bis, lettera e) della deliberazione 249/2012/R/gas;
- con riferimento agli aspetti più tecnici relativi alla creazione di una relazione di corrispondenza valida per ciascun punto di riconsegna viene, inoltre, evidenziata:
 - a) l'eventualità, ritenuta non improbabile, che l'assenza di una relazione di corrispondenza sia dovuta non ad una inadempienza da parte degli utenti coinvolti, bensì a cause ad essi non imputabili quali, a titolo esemplificativo, un disallineamento del RCU;
 - b) la necessità di prevedere tempistiche congrue con riferimento alla creazione di relazioni di corrispondenza valide in occasione di nuove attivazioni; in particolare, in considerazione dell'attuale struttura dei flussi informativi previsti per la trasmissione al SII delle nuove attivazioni, che non consente la contestuale comunicazione dell'informazione relativa all'utente del bilanciamento responsabile dei prelievi;
 - c) l'opportunità di attivare un canale con il Gestore del SII finalizzato all'allineamento del RCU con riferimento alle incongruenze ancora presenti, di difficile gestione nell'ambito dell'operatività ordinaria;
- al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'assenza di una relazione di corrispondenza valida con riferimento a singoli punti di riconsegna, nelle osservazioni viene, inoltre, auspicata l'attivazione dei servizi di ultima istanza sui singoli punti di riconsegna della rete di distribuzione per i quali, a seguito del periodo transitorio di attivazione del servizio di *default*, risulti assente una relazione di corrispondenza valida.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la Comunicazione del 4 marzo 2020, in vista del termine dell'applicazione delle disposizioni transitorie in tema di gestione dei rapporti commerciali nell'ambito della filiera nel settore del gas naturale, di cui alla deliberazione 9/2020/R/gas, gli uffici

dell’Autorità hanno trasmesso alle associazioni degli operatori di settore uno schema di presentazione, che fa seguito alle istanze pervenute da parte delle associazioni di operatori, contenute delle ipotesi di modifica alle disposizioni che disciplinano l’attivazione del servizio di *default* trasporto e l’attivazione dei servizi di ultima istanza nei casi di assenza della relazione di corrispondenza, di cui alla deliberazione 155/2019/R/gas;

- tale schema di presentazione è stato illustrato ai rappresentanti delle associazioni di settore attraverso la predisposizione di una riunione in teleconferenza in data 10 marzo 2020, al fine di consentire la partecipazione dei soggetti interessati, in luogo della convocazione di un incontro tecnico presso gli uffici dell’Autorità, stante la situazione critica di emergenza sanitaria; a tale riunione hanno preso parte i rappresentanti delle 7 maggiori associazioni di settore e alcuni rappresentanti di singoli operatori;
- in dettaglio, al fine di superare gli aspetti più critici emersi con riferimento al processo di creazione delle relazioni di corrispondenza, nonché alle disposizioni che disciplinano l’attivazione del servizio di *default* trasporto e l’attivazione dei servizi di ultima istanza nei casi di assenza della relazione di corrispondenza, sono state prospettate le seguenti ipotesi di intervento:
 - a) l’estensione del periodo massimo di erogazione del servizio di *default* trasporto fino a 6 mesi, a condizioni economiche maggiormente onerose a decorrere dal secondo mese di attivazione del servizio;
 - b) l’attivazione dei servizi di ultima istanza con riferimento ai singoli punti di riconsegna nella titolarità degli utenti della distribuzione per i quali, al termine del periodo di erogazione del servizio di *default*, non sia presente una relazione di corrispondenza valida;
 - c) la possibilità di indicare in anticipo al SII la presenza di un utente del bilanciamento “residuale” a cui associare i punti di riconsegna per i quali, a seguito dell’effettuazione delle procedure ordinarie, non sia presente una relazione di corrispondenza valida ed evitare l’attivazione del servizio di *default* trasporto e, conseguentemente, l’attivazione dei servizi di ultima istanza;
- nell’ambito dello schema di presentazione è stata, inoltre, data evidenza di un’ulteriore e progressiva riduzione del numero di punti di riconsegna per i quali è assente una relazione di corrispondenza valida nel corso dei primi tre mesi di applicazione della disciplina, registrata sulla base dei dati messi a disposizione dal SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle ipotesi di intervento prospettate nell’ambito dello schema di presentazione di cui alla Comunicazione del 4 marzo 2020, sono pervenute le osservazioni da parte di 7 associazioni di settore e un utente della distribuzione;
- dalle osservazioni pervenute emerge una generale condivisione delle ipotesi di intervento prospettate, in particolare, con riferimento alla previsione di attivare i servizi di ultima istanza esclusivamente sui punti di riconsegna per i quali al termine

- del periodo di erogazione del servizio di *default* trasporto non sia presente una relazione di corrispondenza valida;
- ulteriori aspetti nell'ambito delle osservazioni sono stati evidenziati con riferimento:
 - a) all'applicazione di condizioni economiche maggiormente onerose a decorrere dal secondo mese di attivazione del servizio, evidenziando la necessità di armonizzare tale previsione in relazione ai punti di riconsegna di nuova attivazione e di valutare l'opportunità di prevederne l'applicazione decorso un tempo superiore ad un mese dall'attivazione del servizio, affinché non siano penalizzate le situazioni di attivazione determinate da disallineamenti relativi ai dati di anagrafica del punto di riconsegna;
 - b) alla possibilità di indicare un utente del bilanciamento "residuale" per ciascun REMI, in quanto un utente del bilanciamento potrebbe non avere sufficiente capacità su tutti i REMI cui fanno capo i punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione;
 - c) all'opportunità di semplificare i flussi informativi previsti per il processo di creazione della relazione di corrispondenza nei casi di nuova attivazione, o quanto meno di estendere a sei giorni lavorativi, in luogo degli attuali tre, l'intervallo temporale entro cui l'utente della distribuzione debba indicare l'utente del bilanciamento responsabile dei prelievi del punto di riconsegna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare le disposizioni in tema di gestione dei rapporti commerciali nell'ambito della filiera del settore gas, in linea con quanto indicato ai precedenti punti;
- prevedere che le nuove misure volte a garantire il bilanciamento del gas naturale presso i punti di riconsegna siano comunque tali da incentivare gli utenti della distribuzione a creare relazioni di corrispondenza valide per la totalità dei punti di riconsegna nella propria titolarità, anche al fine di disincentivare i medesimi ad intraprendere azioni volte ad aggirare le disposizioni regolatorie afferenti alla risoluzione dei contratti con i clienti finali;
- non modificare la natura transitoria del servizio di *default* trasporto, la cui funzione principale è garantire la sicurezza del sistema, e prevedere che, in assenza di relazione di corrispondenza di singoli punti di riconsegna di cui alla deliberazione 155/2019/R/gas, il servizio debba essere erogato per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di attivazione del servizio, in caso di attivazione dal primo giorno del mese, a condizioni economiche maggiormente onerose a partire dal terzo mese di attivazione;
- con riferimento alla nuova attivazione dei punti di riconsegna, per i quali a decorrere dalla data di attivazione i prelievi vengano attribuiti al fornitore del servizio di *default* trasporto, prevedere che il servizio venga erogato fino alla fine del sesto mese successivo al mese in cui il punto di riconsegna sia stato attivato, a condizioni economiche maggiormente onerose a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di attivazione;

- prevedere che vengano attivati i servizi di ultima istanza con riferimento ai singoli punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione per i quali, alla fine del periodo di erogazione del servizio di *default* trasporto, non sia presente una relazione di corrispondenza valida;
- con riferimento alle condizioni economiche maggiormente onerose di cui ai precedenti punti, prevedere che l'utente della distribuzione sia tenuto al pagamento nei confronti del fornitore del servizio di un prezzo giornaliero di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione 249/2012/R/com maggiorato del 10%, a fronte dell'utilizzo di un servizio la cui finalità principale, come precedentemente evidenziato, è garantire la sicurezza del sistema;
- nelle more della centralizzazione nell'ambito del SII della richiesta di attivazione di un nuovo punto di riconsegna, prevedere di estendere a sei giorni lavorativi in luogo degli attuali tre, l'intervallo temporale entro cui l'utente della distribuzione debba comunicare al SII l'utente del bilanciamento responsabile dei prelievi del punto di riconsegna;
- al fine di predisporre ulteriori strumenti idonei ad evitare l'attivazione del servizio di *default* trasporto e, conseguentemente, l'attivazione dei servizi di ultima istanza, prevedere che, in prima applicazione entro luglio 2020, l'utente della distribuzione e l'utente del bilanciamento abbiano la possibilità di indicare al SII, nelle forme e nelle modalità previste dal Gestore del SII, la presenza di un utente del bilanciamento "residuale" a cui associare i punti di riconsegna per i quali, a seguito dell'effettuazione delle procedure ordinarie, non sia presente una relazione di corrispondenza valida;
- in particolare, l'utente della distribuzione avrà la facoltà di indicare al SII, entro il mese m con decorrenza dal primo giorno del mese $m+2$, al massimo un utente del bilanciamento "residuale" per ciascun REMI.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare l'articolo 6, comma 6.1bis, lettera e) della deliberazione 249/2012/R/gas con riferimento all'attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito dell'attivazione del servizio di *default* trasporto;
- prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento trovino applicazione a decorrere dal 1 aprile 2020;
- prevedere che il Gestore del SII entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento pubblichi la procedura funzionale a consentire all'utente della distribuzione e all'utente del bilanciamento di comunicare al SII l'informazione in merito all'utente del bilanciamento "residuale" a cui associare i punti di riconsegna per i quali, a seguito dell'effettuazione delle procedure ordinarie, non sia presente una relazione di corrispondenza valida, e aggiorni le Specifiche Tecniche relative al processo di creazione delle relazioni di corrispondenza;
- prevedere che, con riferimento ai punti di riconsegna della rete di distribuzione per i quali alla data del 31 marzo 2020 sia attivo il servizio di *default* trasporto per assenza di una relazione di corrispondenza valida, il conteggio dei mesi per l'applicazione

delle disposizioni di cui al presente provvedimento, tra le quali l'applicazione di condizioni economiche maggiormente onerose, decorra dal 1 aprile 2020, anziché dalla data di attivazione del servizio

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas

1.1. La deliberazione 249/2012/R/gas è modificata come segue:

a) all'articolo 6, comma 6.1 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera:

“e) qualora l'utente della distribuzione non abbia identificato l'utente del bilanciamento responsabile dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per l'aggiornamento della relazione di corrispondenza, di cui al comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/com, decorsi 6 mesi di erogazione del servizio, il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione per i quali, al termine del periodo di erogazione del servizio di *default* trasporto, non sia presente una relazione di corrispondenza valida; in caso di attivazione in corso mese del servizio di *default* trasporto, il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza decorsi sei mesi dal mese successivo alla data di attivazione del servizio di *default* trasporto.”.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 850/2017/R/gas

2.1 La deliberazione 850/2017/R/gas è modificata come segue:

a) all'articolo 5, comma 5.2 lettera c), le parole “dati F.1 e F.4” sono sostituite dalle parole “dato F.4”;

b) all'articolo 5, dopo il comma 5.2, è inserito il seguente comma:

“5.2bis Gli utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare al SII, entro 6 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 5.1 e secondo modalità e tempistiche stabilite dal Gestore del SII nelle Specifiche Tecniche del processo, il dato F.1 di cui alla *Tabella A*.

Articolo 3

Modifiche all'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com

3.1 La deliberazione 77/2018/R/com è modificata come segue:

- a) all'articolo 7, comma 7.1, le parole “ai sensi dell'articolo 21 del TISG” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas”.

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas

4.1 L'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, comma 1.1, è aggiunta la seguente definizione:

utente del bilanciamento residuale è l'utente del bilanciamento avente capacità sulla REMI al quale sono ricondotti i prelievi dei PdR nella titolarità di un utente della distribuzione in assenza di una relazione di corrispondenza valida;

- b) all'articolo 16, il comma 16.1 è sostituito dal seguente:

16.1 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 15.1, il SII verifica che per ciascun PdR vi sia una relazione di corrispondenza valida al primo giorno del mese successivo o, in subordine, l'indicazione di un UdB residuale sulla REMI a cui è sotteso il PdR.

- c) all'articolo 16, comma 16.3, dopo le parole “entro i termini rispettivamente previsti ai medesimi commi” sono aggiunte le parole “qualora non sia presente un UdB residuale sulla REMI a cui è sotteso il PdR,”

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal 1 aprile 2020.

5.2 *[sospeso sino al 31 marzo 2023]* Il prezzo giornaliero di cui all'articolo 6, comma 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas applicato agli utenti della distribuzione ai fini dell'erogazione del servizio di default trasporto attivato per assenza di una relazione di corrispondenza valida, è maggiorato del 10% a decorrere dal primo giorno del terzo mese di erogazione del servizio. In caso di attivazione del servizio di default trasporto in corso mese, la maggiorazione è applicata a decorrere dal

- primo giorno del terzo mese successivo alla data di attivazione del servizio di default.
- 5.3 Per i punti di riconsegna della rete di distribuzione per i quali alla data del 31 marzo 2020 sia attivo il servizio di default trasporto per assenza di una relazione di corrispondenza valida, il conteggio dei mesi di attivazione del servizio di default trasporto per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento decorre dal 1 aprile 2020.
 - 5.4 Il Gestore del SII, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento pubblica la procedura funzionale a consentire all'utente della distribuzione e all'utente del bilanciamento di comunicare al SII l'informazione in merito all'utente del bilanciamento "residuale" a cui associare i punti di riconsegna per i quali, a seguito dell'effettuazione delle procedure ordinarie, non sia presente una relazione di corrispondenza valida, e aggiorna le Specifiche Tecniche relative al processo di creazione delle relazioni di corrispondenza.
 - 5.5 Dal 1 luglio 2020, per gli utenti della distribuzione e gli utenti del bilanciamento trova applicazione la facoltà di indicare al SII, nelle forme e nelle modalità di cui al precedente punto 5.4., entro il mese m con decorrenza non antecedente al primo giorno del mese $m+2$, al massimo un utente del bilanciamento "residuale" per ciascuno dei REMI, cui fanno riferimento i punti di riconsegna della rete di distribuzione nella propria titolarità; conseguentemente trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 4.
 - 5.6 La presente deliberazione, nonché la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, la deliberazione 850/2017/R/gas e l'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, come modificati dal presente provvedimento sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini